

La delibera consiliare n. 184 del 11 novembre 2014 della Cipag, ha disciplinato gli adempimenti previdenziali conseguenti allo svolgimento dell'attività professionale di Geometra come socio di una Società tra professionisti.

Si elencano di seguito i punti salienti della delibera, ancora in corso di approvazione presso i ministeri vigilanti.

Adempimenti del Geometra socio di STP

Contributo soggettivo (modalità calcolo, versamenti e dichiarazione)

- 1) il reddito netto professionale da porre a base di calcolo del contributo soggettivo dovuto annualmente alla CIPAG dal Geometra, è determinato sommando all'eventuale reddito professionale prodotto individualmente e/o in associazione professionale, la quota di reddito prodotto dalla STP ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

A tal fine si prescinde:

- a) dalla qualificazione fiscale del reddito prodotto dalla STP;
 - b) dalla effettiva distribuzione degli utili (rileva solo la quota di partecipazione).
- 2) Il socio Geometra della STP deve comunicare annualmente alla CIPAG il reddito netto professionale complessivo, così come definito ai precedenti punti, e versare la relativa contribuzione soggettiva dovuta secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 6 e 7 del Regolamento sulla contribuzione;

Adempimenti STP

Contributo integrativo (modalità di calcolo, versamento e dichiarazione)

- 3) la STP è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo (5% o 4% in caso di fattura emessa alle PA), su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci Geometri;
- 4) il volume d'affari ai fini IVA complessivo da porre a base di calcolo del contributo integrativo dovuto annualmente alla CIPAG dal Geometra socio di STP, è determinato sommando all'eventuale volume di affari ai fini IVA prodotto individualmente e/o in associazione professionale, l'ammontare pari al volume d'affari complessivo della STP moltiplicato per la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso.
Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.
- 5) la maggiorazione deve essere riversata alla Cassa dalla società indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore;
- 6) la STP deve comunicare annualmente alla CIPAG il volume di affari ai fini IVA complessivo e quello riferibile al Geometra socio come definito nei precedenti punti, e versare la relativa contribuzione integrativa dovuta secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 6 e 7 del Regolamento sulla contribuzione.

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a tutti i Geometri soci di STP, indipendentemente dall'Albo e dal Registro al quale risulti iscritta la STP in funzione dell'attività prevalente, come definita nello statuto o nell'atto costitutivo;